

consac gestioni idriche spa



Regolamento del servizio idrico integrato

Modifiche all' allegato E Fondo perdite occulte

Ai sensi dell'art. 19 della delibera ARERA 609/2021/R/idr, all'allegato E del Regolamento del servizio idrico integrato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'art. 5:

- il periodo: *“Per rientrare nei limiti di utilizzo del Fondo, la perdita d’acqua deve coincidere con un volume prelevato superiore del 150% rispetto al consumo medio giornaliero calcolato nell’ultimo biennio sulla base di due letture validate”* è sostituito dal seguente: *“Per rientrare nei limiti di utilizzo del Fondo, dalla perdita d’acqua deve scaturire un prelievo di risorsa pari almeno al doppio del consumo medio giornaliero calcolato nell’ultimo biennio sulla base di due letture validate”*;
- nel periodo: *“In caso di utenza attivata da non più di due anni o per la quale non si dispone di letture rilevate in un arco temporale di tale durata, per la determinazione del consumo medio si fa riferimento ad un periodo significativo di almeno 30 giorni successivi all’avvenuta riparazione o al consumo medio della classe di appartenenza sulla base della tipologia d’uso”* le parole *“ad un periodo significativo di almeno 30 giorni successivi all’avvenuta riparazione o”* sono soppresse; le parole *“al consumo medio”* sono sostituite da *“quello”*;
- i periodi: *“il cliente deve procedere alla riparazione della rottura che ha causato l’anomala dispersione idrica a proprie cure e spese e comunicare al gestore, entro 15 (quindici giorni) lavorativi, l’avvenuta riparazione della rottura. A tale comunicazione, che dà avvio alla procedura di ricalcolo dei consumi da parte del gestore, dovranno essere allegate: a) la ricevuta / fattura degli oneri sostenuti per la riparazione, oppure una autocertificazione di avvenuta riparazione se eseguita in economia; b) documentazione fotografica che attesti la rottura della tubazione e la lettura del misuratore al termine dell’intervento. Non saranno prese in considerazione le richieste di rimborso comunicate oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla esecuzione, da parte del cliente, della riparazione del proprio impianto”* sono sostituiti dai seguenti: *“il cliente deve procedere alla riparazione della rottura che ha causato l’anomala dispersione idrica a proprie cure e spese entro il trentesimo giorno lavorativo dalla scadenza della fattura in cui sono addebitati i consumi da perdita occulta. In aggiunta, non sono prese in considerazione le richieste presentate oltre tale termine. A tale comunicazione, che dà avvio alla procedura di ricalcolo dei consumi da parte del gestore, dovranno essere allegate: a) la ricevuta / fattura degli oneri sostenuti per la riparazione; b) documentazione fotografica che attesti la rottura della tubazione e la lettura del misuratore al termine dell’intervento. La tutela è riconosciuta anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno quattro mesi, comunque per un solo evento rilevato nell’arco dell’anno solare”*.

2. All'art. 6:

- Il periodo *“Servizio Acquedotto: all'intero importo eccedente il consumo medio tenuto conto di quanto previsto al precedente par. 5, si applica la tariffa vigente nell'anno per la fascia “base” della tipologia d'uso cui l'utenza appartiene”* è sostituito dal seguente: *“Servizio Acquedotto: all'intero importo eccedente il consumo medio tenuto conto di quanto previsto al precedente par. 5, si applica un corrispettivo pari al 50% della tariffa vigente nell'anno per la fascia “base” della tipologia d'uso cui l'utenza appartiene”*.